



COMUNE DI LEINI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

DETERMINAZIONE N. 656 DEL 29/08/2023

OGGETTO:

REVOCA IN AUTOTUTELA EX ART.21 QUINQUIES DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. DEL BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO - PART TIME 50% E INDETERMINATO, APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 374 DEL 17/05/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n°21 del 31/05/2023 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art.107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 per il Settore Servizi al Cittadino alle Imprese Dott. Davide TEDOLDI;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n°278 del 05/12/2022 all'oggetto: "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2023/2025" ;
- la deliberazione di Giunta Comunale n°301 del 27/12/2022 all'oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025" ;

PREMESSO CHE:

- ✓ con deliberazione n° 60 del 30/03/2023, la Giunta Comunale ha approvato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023/2025;
- ✓ la sezione 3.3 del PIAO riferita al Piano dei fabbisogni di personale definiva la programmazione per il triennio in esame;
- ✓ il Piano prevedeva, tra l'altro, la copertura di n. 1 (uno) posto con profilo professionale di "Funzionario Informatico" part time 50% (18 ore) area dei Funzionari e delle E.Q. mediante procedura concorsuale;
- ✓ con determinazione n° 374 del 17/05/2023 è stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, part time 50% di n.

1 (uno) posto con profilo professionale di Funzionario Informatico - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione da assegnare al Settore Servizi al Cittadino e alle imprese;

EVIDENZIATO che il predetto bando di concorso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Leini e sul portale InPA in data 18 maggio 2023;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 179 del 03.08.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha definito le modalità di attuazione delle assunzioni previste nel PIAO 2023/2025, demandando, tra l'altro, al Responsabile del Servizio Personale, la revoca del bando di concorso per sopraggiunte nuove valutazioni dell'interesse pubblico originario, in ordine alla copertura di n. 1 posto di "Istruttore Direttivo Tecnico Informatico" part time 50% - Area dei Funzionari ed EQ, disponendo la modifica del profilo professionale in "Istruttore Tecnico Informatico" part time 50% - Area degli Istruttori - che soddisfa più adeguatamente le esigenze dell'Ente;

VISTO l'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, che statuisce che *"per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti"*;

CONSIDERATO che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi del citato art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, non si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

CONSIDERATO altresì che il bando concorsuale, essendo rivolto alla generalità dei soggetti interessati alla partecipazione al concorso, è per certo un atto "a contenuto generale" e, allo stesso tempo anche "normativo" in quanto recante la lex specialis del concorso, di per sé esente da obblighi motivazionali (Cfr. sul punto, Cons. Stato, sez. VI 17 maggio 2010, n. 3058 e 24 marzo 2000, n.1745, nonché Sez. V[^], 19 novembre 2009 n.7248 e 11 maggio 2008, n. 3445, Sez. IV[^], 4 maggio 2004, n.2752);

PRESO ATTO che la Sez. Giur. Del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia con la sentenza 1 aprile 2020 n.230 ha ribadito che gli atti a contenuto generale non soggiacciono non solo agli oneri motivazionali, di cui all'art.3 della Legge n.241/1990 ma neppure alle garanzie partecipative dell'art.13 della stessa Legge sul procedimento amministrativo. In tal senso si è espresso anche il Cons. Stato Sez. V[^], 10 aprile 2020 n.2358 ed il TAR Lombardia, con la sentenza 02/05/2019 n.985 ha chiarito che la revoca del bando di concorso rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso senza necessità di assicurare particolari garanzie procedurali ai candidati (non è necessario l'inoltro della comunicazione di avviso di avvio del procedimento), né di fornire approfondita motivazione che giustifichi la scelta. Ciò in quanto, sino a quando non interviene l'approvazione della graduatoria definitiva, i partecipanti

alla selezione vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento, sicché debbono considerarsi comunque prevalenti, rispetto agli interessi dei candidati stessi, le ragioni di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità;

ATTESO che, come ricordato recentemente dal TAR Campania, Napoli, sez. V nella sentenza 23 novembre 2022 n.7249, la revoca o l'annullamento di un concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della P.A. che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso, vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento;

ATTESO che, a fronte di quanto sopra rappresentato e, in particolare, del fatto che per il concorso de quo finalizzato alla copertura di n. 1 posto di "Istruttore Direttivo Tecnico Informatico", part time 50%, è stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando e non è stata espletata alcuna prova concorsuale e, pertanto, non possono considerarsi consolidate le posizioni dei partecipanti a fronte del preminente interesse del comune di Leini, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, di procedere a una differente selezione di diversa area di inquadramento, in conformità alle attuali esigenze dell'Ente;

RICHIAMATA la Sentenza del Cons. Stato, Sez. Vi[^], 15 novembre 2016, n. 4704, con la quale è stato evidenziato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 241/1990, la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, tranne i casi individuati dalla giurisprudenza, nei quali è esigibile una specifica motivazione in ragione dell'immediata e diretta incidenza su specifiche posizioni giuridiche;

RITENUTO dover provvedere in merito;

RICHIAMATA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. che all'art. 21 quinquies, comma 1, penultimo periodo statuisce: "La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti";

VISTA la Legge 7/8/1990 n.241 e ss.mm.ii. recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001 n.165 e ss.mm.ii. recante "Norme sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTE le deliberazioni:

- C.C. n. 61 del 27.12.2022 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;
- C.C. n. 62 del 27.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Previsione 2023-2025;
- G.C. n. 301 del 27.12.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi finanziari 2023-2025;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023-2025 approvato;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento compete al Funzionario Responsabile di Settore per il combinato disposto degli artt. 48 e 107 del T.U.E.L. 267/2000, nonché artt. 4, 16 e 17 del D. LGS 165/2001;

DATO ATTO che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) Di revocare in autotutela, ex art.21 quinquies della Legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii., per sopraggiunte ragioni di natura organizzativa, il bando di concorso per esami per la copertura di un posto di "Funzionario Informatico" part time 50% (18 ore) – Area Funzionari e delle E.Q., avviato con propria determinazione n° 374 del 17/05/2023.
- 2) Di dare atto che la presente Determinazione trova la sua ratio oltre che nella Legge 241/1990 anche nello stesso Bando di concorso che all'art. 14 testualmente recita: "L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, prorogare o riaprire i termini, nonché revocare il presente avviso con provvedimento motivato".
- 4) Di dare atto che per effetto della presente Determinazione tutti gli atti, nessuno escluso, inerenti la procedura concorsuale in questione, adottati fino ad oggi in forza della succitata determinazione n° 374/2023 sono da intendersi revocati.
- 5) Di pubblicare il presente provvedimento di revoca, oltre che sul Portale InPA, anche sul sito istituzionale del Comune di Leini.

DI ESPRIMERE sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DI DISPORRE che copia del presente provvedimento con tutti i suoi allegati, venga trasmessa al Settore Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore
Firmato Digitalmente
Davide Tedoldi